



**CASARTIGIANI**  
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma  
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081  
Tel. 06 5780654  
nazionale@casartigiani.org  
[www.casartigiani.org](http://www.casartigiani.org)

**CIRCOLARE N.44/21**

**Roma,12/02/2021**

**Circolare INPS n.17/2021. Contribuzione Artigiani e Commercianti per l'anno 2021**

L'INPS, con la circolare n. 17 del 09/02/2021, ha pubblicato le misure delle aliquote contributive dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS.

### **Contribuzione IVS sul minimale di reddito**

L'ISTAT ha comunicato, nella misura del - 0,3%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2019-dicembre 2019 e il periodo gennaio 2020-dicembre 2020.

Conseguentemente, per l'anno 2021, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.953,00.

Le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

|   | <b>Artigiani</b> | <b>Commercianti</b> |
|---|------------------|---------------------|
| Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | 24%              | 24,09%              |
| Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni                          | 22,35%           | 22,44%              |

La riduzione contributiva al 22,35 % (artigiani) e 22,44% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito "minimale" risulta così suddiviso:

|   | <b>Artigiani</b>                           | <b>Commercianti</b>                       |
|---|--|---|
| Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | €3.836,16<br>(3.828,72 IVS+7,44 maternità) | €3.850,52 (3.843,08 IVS + 7,44 maternità) |
| Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni                          | €3.572,94<br>(3.565,50 IVS+7,44 maternità) | €3.587,29<br>(3.579,85IVS+7,44 maternità) |

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2021, le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, l'aliquota aggiuntiva dello 0,09%, istituita dal D. Lgs. n. 207/1996 ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, è stata resa una misura strutturale, quindi è stabilizzata l'obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al fondo che finanzia tale indennizzo.

### **Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale**

Il contributo per l'anno 2021 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (cfr. la circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2021 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.953,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di € 47.379,00.

Per i redditi superiori a € 47.379,00 annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale, disposto dall'articolo 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

### **Massimale imponibile di reddito annuo**

In presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2021 pari a € 47.379,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l'anno 2021, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 78.965,00 (€ 47.379,00 + € 31.586,00).

I redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.

Si evidenzia che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Viceversa, ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2021, a € 103.055,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

### **Imprese con collaboratori**

Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:

#### *a) imprese familiari legalmente costituite:*

sia i contributi per il titolare sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 230-bis c.c.; art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);

#### *b) aziende non costituite in imprese familiari:*

il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati

tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5, della legge n. 233/1990).

### **Termini e modalità di versamento**

I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- 17 maggio 2021, 20 agosto 2021, 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2020, primo acconto 2021 e secondo acconto 2021.

All. n.1: Circolare Inps n.17/2021